

#### **AMBIENTE**

Determinazione N. 3267 / 2014

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA MANIERO LUIGI S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTOE RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ED AUTODEMOLIZIONE IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA.

## Il dirigente

### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;

### Visti:

- i. il titolo III della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale e il capo IV del titolo I della parte IV del medesimo decreto che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la parte III inerente la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", art. 6, comma 1, lettera b) a norma del quale compete alle province del Veneto l'approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- v. l'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 che individua al punto 7, lettere z.a) e z.b) la tipologia progettuale di cui trattasi, e pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;

- vi. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- viii. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".
- ix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

#### Visti inoltre:

xi.

- i. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- ii. la L.R. n. 3/2000 che integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;
- iii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- iv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- v. la D.G.R.V. n. 346 del 19.03.2013 come modificata dalla D.G.R.V. 1347 del 28.07.2014, che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- vi. in particolare il punto C) dell'allegato A alla DGRV 1347 del 28.07.2014 che prevede che, "per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province possono prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino ove le aree non siano inserite all'interno di PAT adottati";
- vii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l'"Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- viii. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- ix. il D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 che disciplina l'"Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- x. il Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") Ferro, acciaio e alluminio";
- xii. in particolare l'art. 6 c. 4 del sopracitato regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue che prevede che "qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I o al punto 3.3 dell'allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo";
- xiii. il Regolamento UE 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"
- xiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con la quale sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con la quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvi. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- xvii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- xviii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xix. l'articolo 39 Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- xx. Il D.P.R. 380/01 "Testo unico per l'edilizia" e ss.mm.ii.;

Vista l'istanza acquisita agli atti della Provincia di Venezia con prot. n. 8135 del 31.01.2014 con la quale la società Maniero Luigi S.r.l., con sede legale in Via Volta 5, 30030 Fossò (VE) ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto e autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23, 26 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali ed autodemolizione in Comune di Campagna Lupia.

#### Constatato che:

- i. Nello specifico le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza sono:
  - a. approvazione del progetto di competenza della Provincia di Venezia;
  - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale di competenza della Provincia di Venezia e nulla osta idraulico di competenza del Consorzio di bonifica Acque Risorgive sul medesimo scarico;
  - c. autorizzazione alla costruzione di competenza del Comune di Campagna Lupia;
  - d. parere di conformità in ordine agli adempimenti igienico-sanitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza di ULSS 13;
  - e. parere conformità ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (regole tecniche e criteri di prevenzione incendi) di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - f. parere di invarianza idraulica sull'intero progetto di competenza del consorzio di bonifica Acque Risorgive;
- ii. il progetto presentato richiede una variante al P.R.G. in quanto prevede un'altezza superiore a quella massima di zona prevista dalle Norme Tecniche Attuative e un accorpamento di 4 lotti, superiore al massimo di 2 lotti previsto dalle citate Norme;
- iii. La variante al P.R.G. sussiste in relazione al progetto di gestione rifiuti ed in particolare ad esigenze di natura tecnica operativa dei macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività;

**Ritenuto** a tale proposito di dover richiamare quanto dichiarato dal Comune di Campagna Lupia a verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 30.07.2014 ossia che: "a seguito dell'emanazione dell'atto autorizzativo relativo al procedimento in parola il comune provvederà ad esperire l'iter per la variante urbanistica che dovrebbe impegnare temporalmente circa una quarantina di giorni";

**Dato atto che** l'efficacia del provvedimento di V.I.A. e contestuale approvazione del progetto decorrerà dalla data di decorrenza dell'efficacia della delibera del consiglio comunale atta a stabilire la variante al P.R.G.

**Dato atto** che, in merito al procedimento di VIA ed approvazione progetto:

- i. nell'istanza protocollo n.8135 del 31.01.2014 la società Maniero Luigi S.r.l. ha comunicato il deposito del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione relativa all'approvazione progetto nel Comune interessato.
- ii. con nota prot. n. 11688 del 12.02.2014 la società comunica il deposito della documentazione progettuale presso i soggetti competenti in materia nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 fissata per il giorno 07.02.2014 su "la Nuova Venezia";
- iii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 20.02.2014 come da nota acquisita agli atti con protocollo n11688 del 12.02.2014;
- iv. in data 12.02.2014 sono stati introdotti il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
- v. con nota protocollo n. 12486 del 14.02.2014 è stata fatta richiesta all'Osservatorio rifiuti ARPAV del parere relativo all'indispensabilità della realizzazione del nuovo impianto di recupero ed autodemolizione ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 16 febbraio 2010, da ratificare con delibera del consiglio provinciale;
- vi. in data 18.02.2014 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'impianto;
- vii. con nota acquista agli atti con prot. n. 20672 del 12.03.2014 l'osservatorio rifiuti ARPAV ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto;
- viii. il Consiglio provinciale con propria delibera n. 21 del 02.04.2014 ha espresso parere favorevole in merito all'indispensabilità per la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 11/2010 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2010";
- ix. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- x. in data 23.04.2014 si è svolta in provincia di Venezia la prima riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale protocollo n. 36467 del 06.05.2014, con gli enti coinvolti nel procedimento al fine di acquisire eventuali richieste di integrazioni sul progetto in esame, per l'espressione delle determinazioni di competenza;
- xi. con nota protocollo n. 37731 del 08.05.2014 sono state richieste integrazioni in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale;
- xii. con nota acquisita agli atti di questa Provincia con protocollo n. 51151 del 20.06.2014 la società Maniero Luigi S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, includendovi l'istanza di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche;
- xiii. nell'ambito dell'istruttoria è stata valutata la relazione di Screening d'Incidenza, relativa alla realizzazione dell'intervento in parola;
- xiv. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 30.07.2014 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale con prescrizioni comprensivo del parere positivo di valutazione d'incidenza ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 67535 del 12.08.2014;
- xv. con nota inviata mezzo pec in data 30.07.2014 ed acquisita agli atti con prot. n.64065 del 31.07.2014 la ditta trasmette chiarimenti in merito al quantitativo di rifiuti in stoccaggio e alla determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie;
- xvi. in data 30.07.2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n 67405 del 12.08.2014 che ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento;

- xvii. nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di stabilire con maggiore dettaglio l'importo della garanzia finanziaria da prestare alla Provincia di Venezia ai sensi del punto C) dell'allegato A alla DGRV 1347 del 28.07.2014.
- xviii.con mail acquisita agli atti con prot. n. 67456 del 12.08.2014 il Comune di Campagna Lupia trasmette due preventivi di due ditte distinte relativi alla demolizione del capannone, ai fini della valutazione sulla congruità dell'importo da prestare per la polizza a garanzia del ripristino urbanistico;
- xix. è stato ritenuto valido, in via cautelativa, il preventivo più oneroso relativo alla demolizione del capannone;
- xx. il massimale da garantire previsto dalla DGRV 1347 del 28/07/2014 per l'attività di gestione rifiuti ammonta a 176.700,00 Euro, mentre, secondo il preventivo più oneroso acquisito dal Comune di Campagna Lupia, comprensivo di IVA, il costo previsto per la demolizione del capannone è pari a circa 175.000,00 Euro;
- i. pertanto il massimale da garantire con polizza fideiussoria debba ammontare a 351.700,00 Euro, da prestarsi prima dell'avvio dei lavori a garanzia del ripristino urbanistico;
- xxi. con determina prot. n. 72513 del 04.09.2014 sono stati prorogati di ulteriori 60 giorni, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. i termini per il rilascio del provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto e autorizzazioni, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati di natura ambientale in quanto risultava necessario approfondire e chiarire le problematiche, emerse successivamente alla su richiamata conferenza dei servizi, legate all'attribuzione degli obblighi in capo rispettivamente alla Maniero Luigi S.r.l. gestore dell'attività di recupero e al Sig. Maniero Gianni, proprietario dell'area;
- xxii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 86377 del 17.10.2014 è stato trasmesso il contratto preliminare di locazione, registrato all'ufficio di Venezia 2 in data 16.10.2014 con N. 4145S.3A Privati;
- xxiii.con nota acquisita agli atti con prot. n. 93111 del 07.11.2014 sono pervenuti chiarimenti in merito alla potenzialità dell'attività di autodemolizione.
- xxiv. con bonifico in data 22.10.2014 è stato interamente versato al Comune di Campagna Lupia il contributo di costruzione per un importo totale pari a €. 20.767,13.

## Acquisiti agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Vigili del Fuoco: parere p/58994 di conformità alle norme antincendio acquisito agli atti, in sede di conferenza dei servizi decisoria, con prot. n. 67405 del 12.08.2014;
- ii. Comune di Campagna Lupia: parere istruttorio favorevole con prescrizioni acquisto agli atti, in sede di conferenza dei servizi decisoria, con prot. n. 67405 del 12.08.2014;
- iii. Azienda U.L.S.S 13: parere n. 17772 del 28.02.2014 favorevole in merito agli aspetti igienico sanitari acquisito con protocollo n. 33074 del 22.04.2014;
- iv. Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:
  - 1. attestazione scarico, prot. n. 12380 del 29.07.2014, in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche da dilavamento ed acquista agli atti con prot. 63569 del 30.07.2014;
  - 2. parere idraulico favorevole rilasciato con nota prot. n. 6549/cc/dd del 22.04.2014 ed acquisto agli atti con prot. n. 63008 del 28.07.2014;
- v. VERITAS S.p.A, parere prot. n. 18242 del 12.03.2014, acquisito agli atti con protocollo n. 64270 del 31.07.2014 favorevole in merito al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura per le acque reflue di tipo domestico.

## Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere favorevole espresso dalla commissione VIA prot. n. 67535 del 12.08.2014 allegato al presente provvedimento quale parte integrante recante l'istruttoria a motivazione del giudizio di compatibilità ambientale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 30.07.2014 di cui agli artt. 25 e 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con protocollo n 67405 del 12.08.2014;
- iii. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti.

#### **DETERMINA**

- 1. Si esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni al progetto presentato dalla ditta Maniero Luigi S.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. n. 8135 del 31.01.2014 e successivamente integrato, relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali ed autodemolizione, in comune di Campagna Lupia:
  - 1.1. Per quanto riguarda la componente rumore si prescrive che a lavori ultimati e con impianto a regime siano effettuate, nel rispetto delle linee guida ARPAV, delle campagne di rilevamento sia del rumore di fondo che dei livelli sonori riferiti ai punti più esposti ed al recettore più sensibile. Sia verificato il rispetto del limite differenziale di 3 dBA per il periodo notturno e di 5 dBA per quello diurno per i recettori in zona V. Nel caso di superamento dei limiti normativi siano adottati tutti i sistemi di mitigazione allo scopo di ricondurre i valori entro i limiti normativi dandone comunicazione a Provincia ed Arpav.
  - 1.2. Per quanto riguarda la fase di cantiere sia rispettata la normativa in materia di terre e rocce di scavo.
  - 1.3. La Ditta dovrà sottoscrivere idonea convenzione e prestare idonea garanzia per le Opere Relative al Ripristino Ambientale già all'esame del Comune.
- 2. Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali ed autodemolizione, in comune di Campagna Lupia acquisito agli atti con protocollo n. 8135 del 31.01.2014;
- 3. di **autorizzare la costruzione** dell'impianto come da progetto approvato nella Conferenza dei Servizi Decisoria del 30.07.2014 alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.1. Sia rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili;
  - 3.2. I lavori siano avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/01. Il termine per l'inizio dei lavori, pertanto, non sia superiore ad un anno dalla data di efficacia della Deliberazione Consiliare di approvazione della variante urbanistica. I lavori siano ultimati entro tre anni dal loro inizio. Trascorsi tali termini la presente autorizzazione si riterrà decaduta;
  - 3.3. Il titolare dell'Autorizzazione comunichi al Comune di Campagna Lupia la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposito stampato, entro 6 giorni dall'inizio dei medesimi;
  - 3.4. In cantiere sia apposto un cartello con i nominativi del committente, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa, nonché gli estremi dell'Autorizzazione e il tipo di lavori da eseguire. Copia integrale del progetto approvato sia conservato in cantiere fino all'ultimazione dei lavori;
  - 3.5. Nei cantieri dove sussista l'obbligo della notifica preliminare, ai sensi del D. Lgs 81/2008, copia della stessa sia affissa in maniera visibile e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;
  - 3.6. Per eventuali varianti in corso d'opera si procederà conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 380/01 con istanza a presentata direttamente al Comune di Campagna Lupia;

- 3.7. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, il titolare dell'Autorizzazione presenti al Comune di Campagna Lupia la domanda di rilascio del certificato di agibilità a norma del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001;
- 3.8. Eventuali modifiche del suolo pubblico siano realizzate previo ottenimento di apposita Autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, da richiedersi all'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Campagna Lupia;
- 3.9. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose.
- 4. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000, la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti ed autodemolizione proposto dalla ditta Maniero Luigi S.r.l., con sede legale in Via Volta 5, 30030 Fossò (VE) (CF 04207180276) e sede impianto via dell' Industria in Comune di Campagna Lupia Foglio n. 9 e mappali nn. 1469, 1470, 1473, 1474, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593, 1611, 1613, 1614, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso in impianto;

**R4**: consistente in operazioni di selezione, cernita ed adeguamento dimensionale, per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche indicate dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

R12<sup>A</sup> accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

R12EL: eliminazione delle frazioni estranee di rifiuti in ingresso;

R12<sup>SR</sup>: selezione ed eventuale riduzione dimensionale dei rifiuti metallici in ingresso;

**R12**S: smontaggio dei RAEE;

R12<sup>MOT</sup>: selezione delle componenti metalliche dei motori fuori uso;

R12<sup>VFU</sup>: operazioni di bonifica e recupero di veicoli fuori uso consistente nella valorizzazione dei pezzi demoliti come recupero di materia;

**R13/D15:** messa in riserva/deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero/smaltimento presso impianti terzi.

nelle aree meglio identificate nella **planimetria** allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente determina.

- 4.1. I lavori descritti dal progetto devono essere avviati entro 1 anno dalla data di efficacia del presente provvedimento, secondo il punto 8, e gli stessi devono essere conclusi entro 3 anni. L'avvio dei lavori è altresì subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo punto 4.2.
- 4.2. La Ditta Maniero Luigi S.r.l., deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs 152/2006, L.R. 3/2000, la DGRV n. 346/2013 e s.m.i. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del 31.12.2014, l'importo complessivo è di € 351.700,00 = (euro trecentocinquantunomilasettecento/00); diversamente tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € 3.000.000,00= (euro tremilioni/00).

- 4.3. L'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della L.R. 3/2000 e a quanto sotto riportato:
  - i. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - ii. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
  - iii. comunicazione della data di avvio dell'impianto;

- iv. comunicazione della nomina del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/20
- v. piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
- vi. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
  - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi:
- le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
- le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Provincia ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- **4.4. Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovranno essere altresì specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 4.5. Nell'esercizio provvisorio, la ditta Maniero Luigi S.r.l. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 4.6. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 4.7. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **1680 ton**, di cui al massimo **123 ton** di rifiuti pericolosi. La capacità complessiva dei rifiuti prodotti in impianto non può superare le **19 ton** di cui al massimo **9 ton** di rifiuti pericolosi.
- 4.8. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R4) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **200 tonnellate/giorno**, e le **52.000 tonnellate/anno**.
- 4.9. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, comprese le attività di manutenzione dei mezzi e le operazioni di sconfezionamento dei rifiuti, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 4.9 sono quelli sotto elencati:

CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materiale tessile
160103	Pneumatici fuori uso
160113	Liquidi per freni
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

	160215*
160601	Batterie al piombo
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191211	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
130111	Oli sintetici per circuiti idraulici
130113	Altri oli per circuiti idraulici
150202	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
160107 *	Filtri dell'olio
160601	Batterie al piombo
161003 *	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 4.7, dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 4.10. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 4.11. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o scheda tecnica che ne attesti la non pericolosità e relativo verbale di campionamento La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 4.12. Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con i codici CER "voce a specchio", 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
- 4.13. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".

- 4.14. I cavi elettrici dismessi codificati con codici CER non a specchio potranno essere ricevuti in impianto secondo la seguente procedura:
  - Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una "Scheda di caratterizzazione del rifiuto"
  - Per quantitativi superiori al 5 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli
    stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di
    certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del
    produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali
    in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
  - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltre alla "Scheda di caratterizzazione del rifiuto" viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo. Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto:
  - Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
- 4.15. Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita allo specifico lotto di produzione. Sono fatte salve ulteriori specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 4.16. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
- 4.17. Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
- 4.18. I rifiuti in uscita, prodotti dall'impianto, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, di dimensione massima pari a 1.000 tonnellate. Le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino.
- 4.19. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata, idonei alla loro ricezione.
- 4.20. I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola messa in riserva (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- 4.21. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo.
- 4.22. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 4.23. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011.
- 4.24. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013.

- 4.25. Copia delle certificazioni ai sensi dei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013, e di ciascun successivo rinnovo e/o modifica dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 4.26. L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 4.27. L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento.
- 4.28. Per i rifiuti sui quali sono ammesse le operazioni di selezione e cernita R12<sup>SC</sup>, ciascuna delle frazioni ottenute, destinate a recupero, dovrà essere registrata nel registro di carico e scarico, annotando il riferimento allo standard merceologico e/o alla lega metallica ottenuta dalla selezione.
- 4.29. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 4.30. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
- 4.31. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Ove non rientranti nella regolamentazione europea, dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche tecniche indicate dal D.M. 05.02.98 e s.m.i..
- 4.32. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria.
- 4.33. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D. L.gs 152/06 e della DGRV n. 2536/04. Entro il 01 marzo di ogni anno dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 4.34. La frazione liquida degli spanti e colaticci accidentalmente prodotta nelle operazioni di carico e scarico dovrà essere raccolta ed inviata a smaltimento come rifiuto liquido.
- 4.35. Le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto relativamente all'attività di **autodemolizione** nelle aree specificate nella **planimetria** allegata al presente provvedimento e le operazioni consentite sono individuate nella **tabella** sottostante:

		Operazione di 1	recupero
CER	Tipologia	R13	R12VFU
160104*	Veicoli fuori uso	X	X
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi	X	X

- 4.36. L'impianto deve essere gestito nel rispetto del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e, in particolare, di tutti i requisiti e le modalità gestionali e operative prescritte all'Allegato I al citato decreto legislativo, per tutte le categorie di veicoli conferiti, nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 4.37. Il numero massimo di veicoli giornalmente in ingresso e sottoposti giornalmente alla messa in sicurezza è pari a **6 unità/giorno**. Lo stoccaggio è ricompreso nella capacità massima istantanea individuata al punto 4.7.
- 4.38. La potenzialità complessiva massima di trattamento dell'attività di autodemolizione è di **350 unità/anno**, ricompresa nella potenzialità complessiva indicata nel punto 4.8.
- 4.39. I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione della ditta, stoccabili per singola tipologia presso l'impianto nelle aree appositamente dedicate per un quantitativo massimo di 3 ton (di cui al massimo 0,5 ton di oli), sono quelli di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
130802*	Altre emulsioni
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti),
	stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202*
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160107	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (es. air-bag)
160111*	Pastiglie dei freni, contenti amianto
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquido antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquido antigelo diverso da quello di cui alla voce 160114*
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelle di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160414
160122	Componenti non altrimenti specificati (motori)

CER	DESCRIZIONE
160601*	Batterie al piombo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

- 4.40. L'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato I, paragrafo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. la ditta deve essere dotata di tutti i dispositivi individuati dalla normativa tecnica di settore di riferimento ai fini dell'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della demolizione, del recupero dei materiali e la rottamazione degli stessi;
  - b. la marmitta catalitica e l'accumulatore vanno asportati e stoccati in appositi e distinti contenitori coperti;
  - c. gli olii lubrificanti (motore, cambio/differenziale, idroguida/cambio automatico, ed altri eventuali), il liquido freni ed il liquido refrigerante motore devono essere estratti e stoccati separatamente come rifiuti pericolosi;
  - d. il filtro olio deve essere privato dell'olio, mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli olii lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore ovvero lasciato nella carcassa da avviare a successiva compattazione e frantumazione;
  - e. i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori e climatizzatori (CFC e HFC) devono essere asportati il prima possibile dal veicolo. L'estrazione deve avvenire a mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da evitare rilasci nell'atmosfera, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002. I dispositivi indicati devono consentire la completa aspirazione dei fluidi. Nel caso in cui la ditta non sia fornita di simili dispositivi, la stessa si intende non autorizzata a ricevere presso il proprio impianto veicoli contenenti CFC o HFC;
  - f. i combustibili liquidi, benzina e gasolio, devono essere immediatamente recuperati dai veicoli, e non devono essere stoccati presso l'impianto ma avviati tempestivamente a forme idonee di riutilizzo o smaltimento;
  - g. i contenitori di gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano montati sui veicoli alimentati a combustibili gassosi, devono essere immediatamente asportati a causa del pericolo di esplosioni generate dalla loro presenza nella carcassa eventualmente avviata a compattazione o frantumazione. I contenitori devono essere stoccati in apposita area al riparo dal calore e bonificati entro 48 ore con idoneo dispositivo;
  - h. gli *air bag* a centralina meccanica devono essere smontati previo disarmo dei dispositivi di detonazione, da inviare a centri specializzati. I dispositivi di detonazione degli *air bag* a centralina elettronica e dei pretensionatori a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente sull'autovettura;
  - i. al fine di rispettare le norme stabilite dalla direttiva 96/59/CE e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'Allegato I al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 deve avvenire con effetto immediato.
- 4.41. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono rispettare le indicazioni dell'Allegato I, punto 4 al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
- 4.42. Le operazioni di trattamento dei rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso CER 160104\*, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuti per i metalli ferro, acciaio e alluminio da effettuarsi in impianto o in impianti terzi, sono autorizzate subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011.

# Rifiuti - Norme tecniche per lo stoccaggio

4.43. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

- 4.44. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 4.45. L'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 4 metri.
- 4.46. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.
- 4.47. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 4.48. Non potranno essere stoccati all'interno dello stesso cassone rifiuti conferiti in impianto (R13) aventi codici CER diverso.
- 4.49. Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
  - provenienza;
  - ii. tipologia e classificazione del rifiuto;
  - iii. codice del rifiuto;
  - iv. quantità.
- 4.50. Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli, box o piazzale, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 4.51. I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante, e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione.
- 4.52. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 4.53. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 4.54. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 4.55. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 4.56. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 4.57. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

### Rifiuti - Disposizioni Generali

4.58. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua,

- l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 4.59. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 4.60. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 4.61. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 4.62. Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 4.63. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 4.64. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 4.65. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 4.66. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 4.67. Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 4.68. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 4.69. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché il ripristino del sito in conformità al Piano di ripristino approvato con il presente provvedimento.
- 4.70. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Campagna Lupia (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 4.71. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

- 4.72. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 4.73. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 4.74. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 4.75. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- **4.76.** Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Provincia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato.
- 4.77. La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 5. di autorizzare preventivamente, a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dell'area dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed autodemolizione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 5.1. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
  - 5.2. E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
  - 5.3. La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto stesso, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
  - 5.4. La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia di Venezia.
  - 5.5. La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per fanghi disidratati, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello

- stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- 5.6. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, metalli: Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd.
  - i. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
  - ii. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- 5.7. Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, metalli: Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd. Il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova redatti dal personale del laboratorio accreditato devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- 5.8. a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- 6. con numero di serie 01130237706474 del 10.10.2014 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;
- 7. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 8. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di approvazione della variante al P.R.G. da parte del Consiglio Comunale.
- 9. L'inosservanza alle prescrizioni impartite al punto 1 del presente provvedimento comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 10. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Provincia su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
- 11. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 12. Il presente provvedimento non sostituisce le competenza di VV. F in materia di prevenzione incendi e delle ULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
- 13. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Maniero Luigi s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia

- dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- 14. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge è il 16.11.2014.
- 15. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 16. Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC alla ditta Maniero Luigi S.r.l. e al Comune di Campagna Lupia, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, a VERITAS S.p.A., all' ULSS 13, al Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco, al Consorzio Acque Risorgive, all' AATO Venezia Ambiente.
- 17. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente